

11. MAI 1874

109

49

E 1001 (E) q 1/103

*Der Bundesrat
an die italienische Gesandtschaft in Bern*

*Kopie
N 2637*

Berne, 11 mai 1874

Le Conseil fédéral a pris connaissance avec un vif intérêt de la communication contenue dans la Note du 27 Avril¹, et il en remercie Son Excellence Monsieur le Ministre d'Italie et Son Gouvernement. Son Excellence n'ignore pas qu'en Suisse les faits que la loi italienne du 21 Décembre 1873² est destinée à réprimer, sont du ressort de la compétence cantonale, à laquelle l'ancienne comme la nouvelle Constitution de la Suisse réserve à peu près tout ce qui touche au droit pénal. Le Conseil fédéral ne pourra donc entrer dans les vues du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie qu'en agissant auprès des Cantons pour obtenir d'eux qu'ils prennent sur leur territoire des mesures analogues à celles que la loi italienne prescrit avec tant de raison et d'humanité sur le sien. Ce n'est qu'alors que des dispositions additionnelles au traité d'extradition³ entre l'Italie et la Suisse pourront être discutées avec quelque chance de succès.

Le Conseil fédéral ne perdra pas de vue cet objet, dont il saisit toute l'importance. Il profite d'ailleurs avec plaisir de cette occasion pour faire connaître au Gouvernement italien que par une loi qui porte la date du 28 Février 1874⁴ et dont un exemplaire accompagne cette Note, le Grand Conseil du Tessin est déjà entré dans la voie où la loi du 21 Décembre 1873 a fait entrer l'Italie.⁵

ANNEX

E 21/13546

*Der Staatsrat des Kantons Tessin⁶
an den Bundesrat*

S

Bellinzona, 28 marzo 1874

Rispondiamo alla pregiata Nota 20 corrente⁷ delle SS.VV.OO. con cui ci si chiede quali risultati fornì l'esperienza dell'applicazione del nostro Decreto 30 Agosto 1873⁸, concernente l'emigrazione degli spazzacamini.

1. *In dieser Note hatte die italienische Regierung den Bundesrat aufgefordert, das italienische Gesetz zur Bekämpfung der Kinderarbeit durch ebensolche Massnahmen abzustützen, [...] pour empêcher qu'elle ne devienne illusoire. [...] (E 21/13546).*

2. E 21/13546.

3. AS 1866—1869, IX, S. 610—653.

4. E 21/13546.

5. *Vgl. dazu den Rechenschaftsbericht der Regierung des Kantons Tessin an den Bundesrat vom 28. 3. 1874 (als Annex abgedruckt).*

6. *Unterzeichnet vom Präsidenten, G. Pedrolì, und dem Sekretär, Lombardi.*

7. E 1001 (E) q 1/102, Nr. 1590b.

8. *Nicht abgedruckt.*

Ed avantutto osserviamo, che siccome quel Decreto rivestiva un carattere di transitorietà, di provvedimento esecutivo interinale, adottato in virtù de' poteri conferitici dal Gran Consiglio; così, volendone ottenere la conversione in Decreto Legislativo, d'una applicazione duratura, ed evitare eventuali quistioni di incostituzionalità, ci siamo rivolti al Gran Consiglio con Messaggio, di cui già si comunicò il tenore alle SS. VV. OO., per riportarne la approvazione, e domandando anzi che gli fosse data maggiore estensione.

Il Gran Consiglio accolse di fatti la nostra proposta, rifiuse gli Articoli del Decreto nostro nel Decreto Legislativo 28 Febbrajo pmo. pto.⁹, di cui uniamo N° 5 Copie.

Con quest'ultimo si portarono alcune modificazioni alle primitive discipline, estendendole all'esercizio di professioni girovaghe d'altre specie, ed al Cantone (Art. 10), fissando il massimo della multa in fr 100 (Art. 4), e riducendo la proibizione all'età di 12 anni compiuti. Quest'ultima, per avventura, non sembrerà la più gradita innovazione; ma gioverà osservare, che allato di questo Decreto, sta la Legge Scolastica 10 Dicembre 1864, la quale all'Art. 49 stabilisce:

Articolo 49: «Alla Scuola Comunale devono intervenire tutti gli individui dell'uno e dell'altro Sesso, dai 6, ai 14 anni compiuti, calcolandosi l'età dal 1 Novembre di ciascun anno.»

E sta pure, l'Art. 422, del Codice Penale disponente:

Articolo 422: «I genitori, od i curatori, che abbandoneranno i loro figli o pupilli all'oziosità, all'accattonaggio, al vagabondaggio, o li presteranno od abbandoneranno ad altri perchè li menino seco nel vagabondaggio, nell'accattonaggio e nella oziosità, saranno puniti coll'arresto di 5 giorni, e coll'ammenda dal 2° al 3° Grado (fr 50 a 250).»

Daltronde, riconoscendolo necessario, non mancheremo, al caso, di proporre nuove modificazioni, nel senso d'elevare l'età per la proibizione, appena sia ben assicurata l'esecuzione delle discipline suddette.

Di tale esecuzione e de suoi risultati, su cui ora ci si muove interpellanza, noi abbiamo, fino dai primordi, ragione di essere soddisfatti; imperocché essa ci portò addirittura, giusta i dati statistici, la diminuzione di 100 emigranti spazzacamini sul Numero del 1872, essendosi constatata l'emigrazione di 467 nel 1872; 367 nel 1873 (e questi, nella quasi totalità, sopra i 14 anni); tutti appartenenti al Distretto di Locarno; differenza tanto più notevole in quanto che il nostro Decreto data solo dall'Agosto, e l'emigrazione comprende l'intero anno, quindi anche coloro che fossero emigrati prima della sua pubblicazione in Gennajo, Febbrajo ecct.

Vero è, che taluni trovarono ancor modo di eludere la proibizione, emigrando senza ricapiti regolari, ma fu ordinata una inchiesta, la quale ci constatò finora, non essere forte il N° di essi, non esservi connivenza delle Autorità, e che la giustificazione, principalmente accampata, si è l'ignoranza in cui erano le famiglie circa la proibizione; ma appena ultimato il Processo, le pene che ne seguiranno varranno d'esempio e di freno a chi volesse attentarsi in avvenire di commettere simili abusi.

Noi non dubitiamo punto della efficacia dei nostri provvedimenti, grazie alla facilità di scoprire i colpevoli, e specialmente per le seguenti ragioni:

1° Che le Autorità locali, in talune Comuni, che danno maggiore emigrazione di spazzacamini, vi fecero piuttosto buon viso, e se qualche reclamo fu avanzato, lo si basava precipuamente all'obbligo di esecuzione di Contratti anteriori, stipulati colle Comuni Italiane, per la spazzatura dei Camini;

2° Che ci riesce facile constatare le Contravvenzioni, col raffronto delle Tabelle degli obbligati alla Scuola, e Quelle degli intervenuti, e di là muovere alla ricerca dei fatti relativi;

3° Che abbiamo la certezza, che non saranno rilasciati passaporti quando trattisi di spazzacamini, compresi nella proibizione, e che non facilmente si rilasceranno nulla osta dalle Municipalità, od altre attestazioni simili, non volendo quelle Autorità impegnare la loro responsabilità;

4° Che, se in Italia, saranno applicate le severe disposizioni vigenti colà, contro l'accattonaggio che s'impone dai Padroni agli spazzacamini, non si rinnoveranno scene brutali, ed in ogni evento, i nostri Attinenti, ricondotti alla frontiera, saranno da noi fatti riconsegnare alle famiglie colle opportune provvidenze;

5° Che, a tale intento, non ci mancherà l'appoggio dei Consolati Svizzeri in Italia (edotti dei provvedimenti in discorso), o quello delle Società di Patronato per li spazzacamini, che ora vanno formandosi.

9. primo punto.